

*Ai*  
**Signori Clienti**  
*Loro Sedi*

## **Informativa n. 02 del 18 marzo 2020**

Nella tarda serata di ieri è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il c.d. **Decreto Legge “Cura Italia”** (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) immediatamente in vigore, riguardante le **misure urgenti** per il mese di **Marzo** (il Ministro Gualtieri ha parlato infatti di “Decreto Marzo”) in risposta alla **crisi Coronavirus** sul piano economico.

Si riepilogano di seguito brevemente le **principali importanti novità fiscali, contributive e civilistiche**:

1) rinvio generalizzato (per tutte le imprese e professionisti, indipendentemente dalla dimensione) di tutti i versamenti fiscali, contributivi ed assicurativi scaduti ieri 16 marzo a venerdì 20 marzo.

Premesso ciò, in particolare è stato poi previsto quanto segue:

2) per i **soggetti economici** che operano nel **settore turistico** (ristorazione, bar, pasticcerie, alberghi, ecc.), culturale, ludico, cinematografia, ecc. è previsto che tutti i **versamenti fiscali, contributivi ed assicurativi** dovuti fino al 30 aprile possono essere **differiti al prossimo 31 maggio** in un'unica soluzione oppure in 5 rate mensili, senza applicazione di sanzioni o interessi.

3) per tutti i **soggetti economici** che hanno comunque realizzato un **volume di ricavi nel 2019 non superiore ad € 2.000.000** è previsto che possono **differire al 31 maggio tutti i versamenti fiscali** (ad esclusione delle ritenute da lavoro autonomo), **contributivi ed assicurativi** scadenti nel periodo intercorrente dall'8 marzo al 31 marzo, in un'unica soluzione o in 5 rate mensili senza applicazione di sanzioni o interessi.

4) sono **sospesi** tutti gli **adempimenti tributari**, diversi da quanto sopramenzionato, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio: tali adempimenti dovranno essere **eseguiti** comunque **entro il 30 giugno**. Resta fermo, invece, il termine del 31 marzo per l'invio delle Certificazioni Uniche connesse alle dichiarazioni dei redditi precompilate.

5) sono **sospesi** i termini dei versamenti scadenti dall'8 marzo al 31 maggio relativi a **cartelle di pagamento ex-Equititalia, Avvisi di Accertamento** di Ag. Entrate, **Avvisi di Addebito** di Enti previdenziali, ecc., che dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno. Dovranno essere versati invece entro il 31 maggio eventuali rate da “rottamazione-ter” scadute il 28/02 e eventuali rate del “saldo e stralcio” scadenti il 31/03.

6) sono **sospesi** dall'8 marzo al 31 maggio i termini delle **attività di controllo, accertamento e contenzioso** da parte degli Uffici ed Enti impositori.

- 7) è riconosciuto per i soggetti economici un **credito d'imposta del 50%** delle **spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** fino ad un massimo di € 20.000. Tale credito è riconosciuto fino ad esaurimento dell'importo massimo stanziato di € 50 milioni per il 2020. Le disposizioni attuative sono demandate ad un successivo Decreto.
- 8) è riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta** pari al **60%** dell'ammontare del **canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella **cat. catastale C/1** (negozi e botteghe).
- 9) è riconosciuta, su presentazione di apposita istanza, un'**indennità una tantum** per il mese di **Marzo** di **€ 600** ai **liberi professionisti titolari di P.Iva** ed ai **CO.CO.CO. iscritti alla Gestione Separata INPS** (non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria), nonché ai **lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni speciali obbligatorie dell'INPS (ad es. **artigiani e commercianti**), nonché ai lavoratori stagionali del settore turismo ed ai lavoratori dello spettacolo e operai agricoli a tempo determinato. Secondo una prima analisi dalla disposizione risultano essere esclusi dall'indennità suddetta i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (ad es. Commercialisti, Avvocati, Ingegneri, Geometri, Psicologi, ecc.).
- 10) le **erogazioni liberali** in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono **detraibili dall'IRPEF al 30%**, per un importo non superiore a € 30.000. Per le imprese è **onere deducibile**.
- 11) è riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di **chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa**, dietro presentazione di apposita autocertificazione che attesti la perdita, in un trimestre successivo al 21/02/2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.
- 12) per le **micro-piccole-medie imprese** è **sospeso fino al 30 settembre 2020** il **pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche** o altri intermediari finanziari, così come le linee di credito accordate "sino a revoca" (ad es. fidi c/c, c/anticipi fatture, ecc.) non potranno essere revocate fino al 30 settembre 2020. E' in ogni caso richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale l'azienda attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia *Covid-19*.
- 13) per il mese di Marzo è riconosciuto un **premio di € 100** ai **lavoratori dipendenti** con reddito complessivo lordo non superiore a € 40.000 che non possono beneficiare del c.d. "*smart-working*", da calcolare in proporzione al numero dei giorni di **lavoro svolto nella sede di lavoro**.
- 14) tutte le società possono convocare l'assemblea dei soci per l'**approvazione del bilancio di esercizio** entro **180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale (e non quindi entro gli ordinari 120 giorni), anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza, mail, ecc.) in deroga alle disposizioni statutarie.

**15)** ai fini della corretta gestione dei **Registratori Telematici**, si evidenzia che i soggetti che sono stati obbligati alla chiusura temporanea dell'esercizio commerciale/artigianale non sono tenuti ad alcun intervento sull'apparecchio, in quanto è possibile applicare quanto previsto in caso di chiusura dell'esercizio ad esempio per il periodo feriale, ed in particolare per "eventi eccezionali. Il primo giorno di ripresa dell'attività, con l'accensione del Registratore Telematico, lo stesso dovrà produrre il file con l'indicazione dei giorni di inattività e trasmettere telematicamente il tutto all'Agenzia Entrate.

**16)** si sottolinea che gli ordinari **termini per l'emissione delle Fatture Elettroniche non sono stati modificati.**

Si riepilogano di seguito brevemente le principali importanti novità relative al lavoro:

**17)** viene prevista la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, nonché per quelli iscritti alla Gestione separata INPS ed i lavoratori autonomi, di godere di un **congedo speciale fino a 15 giorni** o, in alternativa, di percepire un **bonus di € 600 per servizi di baby sitting**, per assistere i figli (anche affidati) di età non superiore a 12 anni (non vi sono limiti di età per i figli con *handicap* di cui alla L:104/92). I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa. L'indennità in linea generale dovrebbe essere pari al 50% della retribuzione o retribuzione convenzionale, a seconda della tipologia di lavoro svolto. La fruizione del congedo è alternativa tra i 2 genitori del nucleo familiare. Infine, i lavoratori dipendenti del settore privato con figli tra i 12 ed i 16 anni potranno esercitare il diritto di astensione dall'attività lavorativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro: in questo caso non è prevista alcuna indennità o contribuzione figurativa.

**18)** vengono previste **misure speciali in tema di integrazioni salariali**. In sintesi, si tratta di misure che consentono la concessione agevolata di CIGO e assegno ordinario, la possibilità di concedere il trattamento ordinario di integrazione salariale alle aziende che si trovano già in CIGS, nonché il trattamento di assegno ordinario ai datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso, e infine si prevedono nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga.

**19)** è stato sottoscritto il "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro*", con le **linee guida operative** a cui le imprese dei settori produttivi non soggetti alla chiusura disposta dal Governo dovranno **conformarsi per mettere in pratica i protocolli anti-contagio**, per assicurare alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, come ad es.:

- obblighi di informazione con depliant o cartelli che informino il personale circa l'obbligo di rispettare adeguate norme igienico-sanitarie;
- rispetto della distanza interpersonale minima di 1 metro;
- restare o fare ritorno presso il proprio domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali;
- divieto di ingresso in azienda a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al *Covid-19*;

- indicazioni riguardanti la gestione dei fornitori, con riduzione al minimo le occasioni di contatto diretto;
  - obbligo di dispositivi di protezione individuale laddove le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa non consentano di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro;
  - sospensione ed annullamento delle trasferte, viaggi di lavoro ed eventi di formazione in modalità in aula.
- In caso di inosservanza, il lavoratore potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito [www.studiosartoritn.it](http://www.studiosartoritn.it).

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni necessarie, porgiamo cordiali saluti.

*Lo Studio*